



COMUNE
DI
FORTE DEI MARMII

Provincia di Lucca

***Regolamento della Partecipazione Civica
all'attività amministrativa del Comune di Forte
dei Marmi***

(in attuazione del par.6 dell'Art.65 dello Statuto)



Approvato con Deliberazione di C.C. n. 44 del 02.10.2020

Premessa.

Con l'adozione della legge regionale n. 46 del 2013 in materia di «Dibattito pubblico e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali» e la successiva revisione del 2015, la Regione Toscana conferma e rafforza la scelta intrapresa nel 2007, con la l.r. n. 69, che - prima in Italia - ha disciplinato il dibattito pubblico, prevedendo l'inserimento di linee guida deliberative all'interno delle classiche forme di partecipazione, demandando, nel contempo, agli enti locali la redazione dei relativi regolamenti.

Il presente Regolamento, pertanto, si ispira a tali linee e, principalmente, allo Statuto del Comune, con particolare riferimento agli Artt:

Art. 2 (statuto)

par. 2 Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.

par. 3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a)- La tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività per garantire una migliore qualità della vita;

b)- Il superamento degli squilibri sociali ed economici esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;

c)- La promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

d)- Il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con le attività delle organizzazioni di volontariato;

e)- La tutela e la conservazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio;

f) lo sviluppo sostenibile, cioè quello sviluppo che risponde alle necessità del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie esigenze (rapporto Bruntland Commissione Mondiale per lo Sviluppo e l'Ambiente 1987);

Art. 3 (statuto)

par. 2. Il Comune promuove la cittadinanza attiva dei propri amministrati, attuando le direttive europee promosse dal summit planetario di Rio de Janeiro del 1992.

Art. 65 (statuto)

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, favorendone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano la loro partecipazione nella formazione degli atti.

4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

5. Il Comune per il raggiungimento dell'efficienza, economicità, efficacia e trasparenza dei procedimenti amministrativi, e quindi per garantire il reale diritto dei cittadini all'informazione, individua nell'automatizzazione di tutti i settori, utilizzando le migliori tecnologie, che di volta in volta si renderanno disponibili, il fine prioritario da perseguire.

6. La partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa dell'Ente è disciplinata da uno specifico Regolamento avente per oggetto "Partecipazione civica all'attività amministrativa dell'Ente" contenente anche le modalità di presentazione delle Istanze, Petizioni, Proposte di Delibera e Referendum.

INDICE

Premessa. Pag. 2

Capitolo 1 – Democrazia Deliberativa

Art. 1 - Modalità di attuazione dei Procedimenti Partecipati Pag. 5

Art. 2 - Diritti di partecipazione. Pag. 7

Art. 3 - Pubblicizzazione degli atti. Pag. 7

Art. 4 – Facilitatori Pag. 7

Art. 5 - Il Bilancio Partecipativo Pag. 8

Capitolo 2 – Democrazia Diretta

Art. 6 - Istanze Pag. 9

Art. 7 - Petizioni Pag. 10

Art. 8 - Proposte di deliberazione Pag. 10

Art. 9 - Consultazioni popolari Pag. 10

Art. 10 - Audizioni pubbliche Pag. 11

Art. 11 - Referendum Pag. 11

Capitolo 1 – Democrazia Deliberativa

Art. 1 - Modalità di attuazione dei Procedimenti Partecipativi.

All'interno delle classiche forme di partecipazione questo Regolamento intende favorire l'attuazione e lo sviluppo della “deliberazione” nel suo significato strettamente letterale e non tradizionale di “decisione”, bensì, (dal latino libra=bilancia), privilegiando l'aspetto del “soppesare” e del “ponderare” nello svolgimento del dibattito e del dialogo. La partecipazione e quindi i Processi Partecipativi dovranno essere “strutturati e protetti” in armonia con le “procedure” e le “tecniche” di volta in volta pre-stabilite e pre-definite in merito a:

- la selezione degli argomenti (o argomento) da trattare (che avverrà sulla base del criterio dell'interesse);
- il numero minimo e massimo dei partecipanti;
- la scelta dei partecipanti;
- la durata del percorso;
- il potere da attribuire al Percorso Partecipato (*dalla “scala della partecipazione” allegata al presente Statuto*);
- le risorse disponibili.

Inoltre dovranno essere, sempre e comunque, assicurate, nei P.P, condizioni di uguaglianza e parità per consentire la massima libertà di espressione. Le modalità di svolgimento dei dibattiti dovranno garantire la massima informazione.

In buona sostanza il P.P. dovrà svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali della deliberazione, nel senso di cui sopra, in modo da tendere all'instaurazione ed all'attivazione di un processo di apprendimento collettivo.

L' A.C, comunque, al termine del P.P, è l'unico soggetto legittimato a prendere la decisione finale, eccetto che nel caso dell'applicazione del quinto gradino della scala della partecipazione. Essa è comunque chiamata, a giustificare la propria scelta, chiarendo le ragioni che l' hanno indotta a seguire, o meno, le indicazioni derivanti dal dibattito o, eventualmente, ad abbandonare l'argomento stesso e, di conseguenza, la discussione su di esso.

L'organizzazione di un P.P. dovrà essere, in buona sostanza, una operazione “sartoriale”: il P.P. dovrà essere “cucito” addosso all'argomento ed ai partecipanti, che saranno selezionati in base a criteri predefiniti, in base alla loro effettiva rappresentatività, rispetto all'argomento trattato, cercando di evitare che si instaurino meccanismi di selezione di solo una parte della cittadinanza (quella che, magari, è più informata e portatrice di istanze più forti e già strutturate).

Dunque la partecipazione richiede la definizione preventiva delle procedure, dei tempi e dei modi necessari per sviluppare un confronto serio e razionale. A tale scopo dovrà essere istituita una Cabina di Regia che avrà l'obbiettivo di organizzare il P.P. in tutti i suoi aspetti. Tale Cabina di

Regia sarà formata almeno da un rappresentante dei richiedenti, da una “componente tecnica” individuata all'interno dell'ufficio di competenza, da un rappresentante dei Facilitatori e dal rappresentante della AC delegato alla Partecipazione e/o un delegato dallo stesso.

L'A.C. sospenderà qualunque decisione sul tema/argomento oggetto del P.P. sino alla conclusione dello stesso.

In sintesi un procedimento partecipativo potrà nascere:

- per iniziativa e volontà della AC, che rileva la necessità o l'opportunità di conoscere l'opinione della cittadinanza;
- su richiesta di almeno 50 cittadini interessati ad un tema o ad un problema riguardante la comunità.

Nel primo caso è auspicabile che il PP venga organizzato e si avvii prima di qualunque altro atto amministrativo che ne pregiudichi l'utilità. Ciò comunque non è indispensabile ai fini dell'avvio e della attuazione del PP.

Nel secondo caso, l'AC, esaminata la richiesta, decide se avviare o meno il PP e, nel caso positivo, concorda con la Cabina di Regia, le modalità e le tempistiche, insomma l'organizzazione migliore e più corretta, da adottare.

Durante i processi partecipativi particolarmente curata dovrà essere l'informazione quale presupposto ineliminabile della partecipazione. Si dovrà garantire la diffusione dell'informazione, trasparenza ed accessibilità ai contenuti come previsto dal DPGR n.4/R 2007.

L'informazione sarà realizzata sia attraverso strumenti telematici che no: sito del Comune, avvisi sulla stampa locale, pubblicazioni (pieghevoli, locandine, manifesti, lettere alle famiglie, ecc...) uffici di relazione con il pubblico ed ogni altro adeguato strumento di comunicazione.

Al fine di rendere effettivo il diritto alla partecipazione, l'Amministrazione Comunale si attiverà per promuovere tramite l'Ufficio preposto, incontri pubblici, adottando strumenti e metodi che favoriscano il dialogo ed il confronto e la possibilità di espressione di TUTTI i partecipanti.

Un P.P. potrà avere anche importanza propositiva per l'AC, ma sarà comunque sempre consultivo (sino al 4° grado di valore della scala della partecipazione). L'AC avrà, comunque, sempre l'obbligo di giustificare le proprie scelte, sia in linea con la proposta del procedimento, che non.

L'attribuzione del 5° grado della scala della partecipazione, in via preventiva, da parte della AC, avverrà quando essa stessa lo riterrà necessario.

In tal caso, particolare cura sarà dedicata alla procedura per l'organizzazione, che, oltre a quanto già esplicitato al primo comma del presente articolo, dovrà prevedere:

- una fase preparatoria di pianificazione del processo (tempistiche – inizio, fine, modalità tecniche etc...) e di raccolta ed elaborazione del materiale informativo,

- una fase di realizzazione del Processo Partecipativo dedicata al dialogo, allo scambio di opinioni tra i partecipanti;
- una fase finale di stesura della relazione conclusiva o Report contenente il lavoro svolto ed i contributi dei partecipanti.
- Nel caso di conclusioni non unanimi l'AC stabilisce autonomamente quali scelte compiere.

Durante lo svolgimento del percorso, l'Amministrazione Comunale dovrà essere disponibile a fornire tutte le informazioni e i chiarimenti necessari, soprattutto in relazione alle questioni tecniche e ai possibili vincoli e/o limitazioni.

Art. 2 - Diritti di partecipazione.

Hanno diritto di partecipare ai P.P, per i quali vale l' autoselezione o l' autocandidatura, i cittadini residenti o che abbiano un lavoro od una attività fissa nel Comune. Il diritto di partecipazione dei cittadini non iscritti nelle liste elettorali del comune si acquisisce con l'iscrizione in appositi elenchi aggiuntivi, presso l' Ufficio Partecipazione.

Art. 3 - Pubblicizzazione degli atti.

Tutti gli atti sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione della legge e per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione in quanto la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza dei gruppi o delle imprese.

Art. 4 - Facilitatori

Per favorire l'attività della Partecipazione, l'A.C. si può avvalere dei "facilitatori" formati dalla stessa A.C, iscritti nell'elenco depositato presso l'ufficio partecipazione, approvato con Determina Dirigenziale. A tale elenco si può accedere per titoli e/o semplice colloquio da tenersi con un esperto del settore.

I Facilitatori hanno il ruolo di:

- a. avviare ed accompagnare i processi partecipativi, le comunicazioni, gli incontri tra le parti;
- b. contribuire a strutturare il percorso (definizione del calendario, dei temi e dei risultati da sviluppare);
- c. creare le condizioni più favorevoli per una discussione aperta, equa e produttiva tra i partecipanti (animazione e moderazione degli incontri);

- d. gestire positivamente eventuali momenti di conflitto (disinnescare le polemiche di carattere personale, aiutare a superare i pregiudizi, stimolare a cercare soluzioni alternative su cui costruire il consenso delle parti);
- e. farsi garante della neutralità nelle scelte, essendo al di sopra delle parti ed estranei ai conflitti di interesse;
- f. assicurare che i lavori del gruppo siano sempre conformi ai principi della Sostenibilità ed orientati alla costruzione di una visione condivisa per la sostenibilità del territorio locale;
- g. aiutare a superare eventuali momenti di “demotivazione” del gruppo.

Art. 5 - Il Bilancio Partecipativo

Il Comune riconosce quale forma più alta di partecipazione alle scelte di governo del paese, il Bilancio Partecipativo, per la cui definizione verranno convocate apposite riunioni di cittadini e cittadine secondo criteri, modalità e tempistiche predefinite e qui di seguito riportate:

- a. chi partecipa: autoselezione, cioè partecipa chi è interessato; oppure selezione di cittadini rappresentativi delle varie fasce di età, delle categorie economiche del paese, del mondo associativo, etcetcetc...oppure sistema misto: aprire le iscrizioni e successivamente alla luce degli iscritti, passare ad una selezione che riequilibri la partecipazione della cittadinanza nel caso sia troppo sbilanciata su interessi specifici);
- b. durata del P.P. (4, 5,6 mesi);
- c. potere (scala della partecipazione: su quali argomenti cfr: la scala della partecipazione);
- d. definizione dei settori (i 10 presidi della scala di Firenze,);
- e. tecnica applicata: World.Cafè;
- f. Tutte le persone interessate (più quelle invitate dalla AC nel caso in cui non si presentino volontariamente) possono partecipare e presentare proposte per l'impiego delle risorse a disposizione del Comune;
- g. Idealmente un BP si compone di tre fasi;

1 - INFORMAZIONE. Dopo l'illustrazione in Consiglio Comunale della proposta di Bilancio attraverso depliant, pagine on line, supplementi di quotidiani, giornalino del Comune, conferenza stampa etcetc...la cittadinanza viene informata dettagliatamente sul bilancio nel suo complesso e su singole poste di Bilancio (ad esmpio entrate e uscite che riguardano biblioteche, scuole materne, mense, raccolta e gestione dei rifiuti, depurazione delle acque etcetc);

2 – CONSULTAZIONE. Successivamente, nell'ambito di una assemblea plenaria o di forum, le cittadine ed i cittadini possono formulare proposte, discutere alcune parti del Bilancio o l'intero, fissando delle priorità in relazione a tagli della spesa o agli investimenti. I partecipanti possono essere divisi per tavoli di 7/8 con la tecnica del World Cafè ed ogni tavolo può prendere in esame uno o più dei 10 presidi della carta di Firenze, sulla quale l'AC, o meglio l'assessorato competente ha preventivamente formulato le sue proposte.

Successivamente i partecipanti si cambiano di posto per poi passare ad una relazione conclusiva di ogni tavolo.

Infine nella Assemblea plenaria si può definire una relazione unica.

3 – RENDICONTAZIONE. Nella fase finale gli amministratori relazionano delle proposte accolte e di quelle respinte motivandone le scelte. Su alcune voci l'AC può concedere l'auto vincolo, su altre solo il potere di consultazione. Si possono allocare stanziamenti ai singoli quartieri con potere decisionale sulle scelte finali. Ad ogni quartiere viene assegnata una somma destinata ad investimenti ed attraverso il PP i cittadini possono definire le priorità nella destinazione della somma disponibile.

Capitolo 2

Democrazia Diretta

Art. 6 - Istanze

Le istanze, di cui all'art. 67 dello Statuto Comunale, sono volte a sollecitare l'intervento dell'Amministrazione comunale in determinate materie e concernono questioni di carattere specifico e particolare, pur non essendo necessariamente dirette ad ottenere un provvedimento amministrativo determinato.

1.L'istanza è una richiesta diretta al Comune al fine di ottenere informazioni o avanzare proposte relative a specifici problemi oggetto dell'attività dell'Ente.

2.L'istanza può essere presentata da cittadini residenti, cittadini non residenti ma che esercitano stabilmente la propria attività o abbiano interessi nel territorio comunale, associazioni, comitati ed i soggetti collettivi in genere.

3.L'istanza dovrà essere indirizzata al Sindaco e presentata presso il protocollo generale del comune.

4.La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni.

Art. 7 - Petizioni

Le petizioni, di cui all' articolo 68 dello Statuto Comunale, sono intese a sollecitare l'intervento dell'amministrazione comunale per la migliore tutela di interessi collettivi o diffusi in materie determinate o per questioni specifiche e particolari.

La petizione è la richiesta con la quale i proponenti sottopongono al Comune specifici problemi di carattere collettivo o avanzano possibili soluzioni. Tale richiesta deve essere sottoscritta da almeno 20 fra cittadini residenti, cittadini non residenti ma che esercitano stabilmente la propria attività o abbiano interessi nel territorio comunale, associazioni, comitati ed i soggetti collettivi in genere.

La petizione dovrà essere indirizzata al Sindaco, tramite protocollo generale del Comune, che la porterà in esame presso l'organo competente (Giunta o Consiglio).

La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione.

Il Comune dovrà motivare adeguatamente un eventuale ritardo di esame.

Art. 8 - Proposte di deliberazione

Le proposte di deliberazione, di cui all'art. 69 dello Statuto Comunale, sono dirette a promuovere interventi dell'Amministrazione comunale in materie di competenza del Consiglio Comunale.

Le proposte di deliberazione possono essere presentate dai titolari di diritti di partecipazione (almeno un ottavo dell'elettorato attivo), su materie di competenza del Consiglio Comunale, ad esclusione di quelle previste dalla legge, mediante la presentazione di progetti di delibera.

Le proposte vanno indirizzate al presidente del Consiglio comunale tramite protocollo generale del Comune e devono essere complete in ogni sua parte.

Il Sindaco e il Presidente del Consiglio comunale possono ascoltare una rappresentanza dei proponenti per comprendere al meglio le ragioni della proposta avanzata.

Il Presidente del Consiglio comunale trasmette le proposte di deliberazione entro 30 (trenta) giorni dalla loro presentazione al Consiglio comunale, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché delle attestazioni relative alla copertura finanziaria, purché esse siano sufficientemente dettagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura degli atti.

Art. 9 - Consultazioni popolari

Al fine di conoscere gli orientamenti della popolazione o di determinate categorie di persone, il Comune, laddove non ritenga opportuno procedere con un P.P, può promuovere forme di consultazione popolare diretta. La consultazione deve riguardare, in ogni caso, temi specifici di esclusiva competenza locale.

La consultazione può essere promossa, dal Consiglio Comunale o dalla Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze.

Essa non può avere luogo, come ogni altro P.P, nel periodo in cui sono in corso gli adempimenti previsti dalla legge per le consultazioni elettorali o quando in ambito comunale sia già stato indetto, sul medesimo argomento, uno dei referendum previsti dallo Statuto Comunale.

La consultazione può essere estesa a tutti i titolari dei diritti di partecipazione, individuati secondo criteri che comunque siano conformi a quanto espresso al punto 2 dell'art. 2 dello Statuto Comunale.

La consultazione può venire promossa per problemi specifici riguardanti settori specifici della popolazione.

I risultati delle consultazioni devono essere esaminati dalla Giunta o dal Consiglio, secondo le rispettive competenze, entro 60 giorni dalla loro formale acquisizione.

La consultazione può avvenire attraverso assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici, audizioni pubbliche o altre forme individuate tenendo conto della materia, dei gruppi o categorie di persone alle quali è rivolta, della generalità o specificità degli interessi coinvolti, come per esempio, l'organizzazione di un P.P.

Può costituire mezzo di consultazione l'uso di mezzi informatici o telematici, quali ad esempio telefax o posta elettronica, quando si tratta di interpellare un ristretto numero di soggetti che presumibilmente siano dotati di tali strumenti

Art. 10 - Audizioni pubbliche

Nei procedimenti amministrativi generali relativi a programmi settoriali, a piani territoriali e urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, programmi di opere pubbliche, qualora sia opportuno un esame preventivo e contestuale dei vari interessi pubblici e privati coinvolti, può promuoversi, in alternativa ad un P.P., un'audizione pubblica rivolta ai soggetti interessati. La convocazione è diramata dal Sindaco di propria iniziativa o su proposta, approvata a maggioranza assoluta, del Consiglio comunale.

L'audizione si svolge mediante discussione in apposita riunione, alla quale prendono parte responsabili della amministrazione pubblica, organizzazioni sociali e di categoria, associazioni e gruppi di portatori di interessi collettivi o diffusi, cittadini, che siano stati preventivamente invitati.

La convocazione dell'audizione è annunciata mediante avviso da rendere noto attraverso idonee forme di pubblicità.

I soggetti comunque interessati possono presentare osservazioni scritte e documenti in vista dello svolgimento dell'audizione.

Lo svolgimento dell'audizione e le sue conclusioni sono documentate in apposito verbale redatto entro 30 giorni a cura del responsabile del procedimento.

Art. 11 - Referendum

In materia di referendum si rimanda a quanto riportato negli articoli del Capo III , Titolo II, Parte II dello Statuto Comunale.

la scala della partecipazione

